



COMUNE DI LURAGO D'ERBA

REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO

C.A.P. 22040 - Via Roma, 56 - Tel. 031/3599511 - Fax 031/3599540 - P.Iva 00602620130 - C.F. 82001750130

N. 24

Oggetto: Delibera aliquote e detrazioni IMU anno 2014.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **21,00** nella sede comunale. Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA, PRIMA CONVOCAZIONE** ed in seduta **PUBBLICA**.
Risultano

N. D'ord.		Presenze	Assenze
01	FEDERICO BASSANI	SI	
02	ELISA CESCINA		SI
03	ERIKA CURIONI	SI	
04	GIOVANNI MOLTENI	SI	
05	DAVIDE COLOMBO	SI	
06	PAOLO CONSONNI	SI	
07	MARCO FRANCO INZAGHI	SI	
08	LUCA MARIA ROSSINI	SI	
09	RINALDO MARIO REDAELLI	SI	
10	MASSIMILIANO GALLI	SI	
11	CRISTIAN MAGNI	SI	
Totale N.		10	01

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino

Il Sig. Bassani Federico – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2014.

Su invito del Sindaco, introduce il presente argomento il consigliere Davide Colombo il quale:

*espone i riferimenti normativi correlati all'IMU per l'anno 2014 precisando che è stata modificata l'attribuzione del gettito IMU tra Stato e Regione prevedendo l'attribuzione del gettito con aliquota dello 0,76% ed evidenziando che il Fondo Sperimentale di Riequilibrio è stato sostituito dal Fondo di Solidarietà Comunale alimentato con la quota di gettito IMU di competenza comunale;

*illustra, nel dettaglio, la tabella contenente la tipologia degli immobili e la relativa percentuale dell'aliquota determinata nonché gli importi delle detrazioni applicate alle sole abitazioni di lusso pari ad E. 200,00 per l'abitazione principale (compresi alloggi Aler).

Al termine dell'esauriente illustrazione di carattere generale, interviene il Sindaco il quale:

*informa che il gruppo della Lega Nord – Nuova Alba Luraghese ha presentato un emendamento il cui contenuto, tuttavia, potrà essere riproposto e discusso in sede di approvazione del Bilancio Previsionale 2014;

*sottolinea che le aliquote sono state definite in relazione a valutazioni contabili effettuate sulle diverse tipologie di immobili con la sola eccezione degli immobili concessi in comodato d'uso in quanto, allo stato, non è possibile avere dati certi.

Il consigliere Cristian Magni interviene nel dibattito dichiarandosi perplesso sia per le aliquote applicate sia per la mancata certezza in ordine ai dati tecnici, che non risultano disponibili. Prosegue illustrando i contenuti di una tabella di raffronto, dallo stesso elaborata, dalla quale si rileva, secondo il suo punto di vista, un incremento di imposte e tasse e quindi un aumento di spesa per i cittadini luraghesi.

Replica il Sindaco affermando che i raffronti possono essere fatti in diversi modi e che, in relazione al metodo che si vuole adottare, i risultati finali possono cambiare. Aggiunge che il mancato gettito dello Stato deve essere compensato dal Comune e che, in ogni caso, ci sono margini per applicare le agevolazioni.

Interviene il consigliere Massimiliano Galli per sottolineare che, stante l'indisponibilità dei dati. Non è possibile esprimere una valutazione oculata.

Il Sindaco risponde affermando che le disposizioni normative obbligano a procedere all'approvazione delle aliquote, prima dell'approvazione del Bilancio.

Il consigliere Rinaldo Mario Redaelli prende la parola per:

*evidenziare l'effettiva difficoltà nel determinare le tariffe ed aliquote tenuto conto del complesso quadro normativo di riferimento;

*chiedere di monitorare costantemente i flussi di entrata per valutare la possibilità di contenere la tassazione e favorire i cittadini riducendogli l'entità della spesa.

Replica il Sindaco affermando che è assolutamente necessario verificare l'effettiva capacità di spesa dell'Ente e che, così procedendo, sarà possibile determinare con esattezza e precisione l'entità della tassazione. Aggiunge che tale risultato potrà essere raggiunto attraverso un monitoraggio della spesa corrente da parte dei Responsabili di area, obiettivo assegnato specificatamente con atto di Giunta Comunale.

Il consigliere Cristian Magni chiede di conoscere l'importo dell'entrata conseguente all'applicazione delle aliquote IMU.

Risponde il consigliere Davide Colombo affermando che la stima in entrata è pari ad E. 526.000,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI

- gli interventi surriportati;

RICHIAMATI

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore veniva anticipata all'annualità 2012;
- l'articolo 14, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTE

- le significative modifiche apportate alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. (Legge di Stabilità 2013), con il quale, tra l'altro:
 - è stata modificata l'attribuzione del gettito IMU tra Stato e Comune, prevedendo l'attribuzione dell'intero gettito ad aliquota standard (0,76%) sugli immobili accatastati nelle categorie D allo Stato e dando la possibilità ai Comuni di incassare il differenziale di gettito rispetto all'aliquota deliberata;
 - è stato soppresso per gli anni 2013 e 2014 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio sostituendolo con un Fondo di Solidarietà Comunale alimentato con quota di gettito IMU di spettanza comunale;

TENUTO CONTO

- inoltre, di quanto stabilito in materia di IMU dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

VISTI

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;
- la disciplina inerente la suddetta imposta (commi 639 e seguenti del succitato art. 1, Legge 147/2013);

VISTO

- in particolare, il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013 istitutivo della IUC nonché il successivo comma 703 che testualmente recita *“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*,
- altresì i successivi commi 707 e segg. integrativi e modificativi dell'originario art. 13 del D.L. istitutivo (n. 201/2011);
- il comma 640 della sopra richiamata Legge n. 147 del 27.12.2013 che al comma 640 dell'art. 1 stabilisce:

«640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677»;
- il successivo comma 677 sopra richiamato, come modificato dall'art. 1, DL 6/3/2014, n. 16, convertito, con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68, che recita testualmente:

«677. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. »;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali, con atti separati, in data odierna sono stati approvati:
 - il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

- il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

CONSIDERATO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 13.06.2014 è stato nominato il funzionario responsabile della IUC (Imposta Unica comunale);

VISTO

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

VISTI

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- i Decreti in data 19.12.2013 e 13.02.2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013 e n. 43 del 21.02.2014, con i quali il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio e successivamente al 30.04.2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
- l'art. 2 bis del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, inserito dalla Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO

- che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

TENUTO CONTO

- del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del Bilancio di Previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, modificare per l'anno 2014, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU", come di seguito riportato:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (max una pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7)	4,10
2	Unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come	8,30

	abitazione principale (l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per le modalità inerenti la presentazione della richiesta si rinvia all'art.13 del Regolamento Comunale;	
3	Altre abitazioni diverse dall'abitazione principale; Immobili di cat. C/2, C/6, C/7 non di pertinenza dell'abitazione principale	8,70
4	Aree edificabili	8,70
5	Immobili industriali e commerciali (cat. D), immobili degli Istituti di Credito ed Assicurativi (cat. D/5)	7,60
6	Uffici e Studi Privati (cat. A/10)	7,60
7	Negozi e Botteghe (cat. C/1)	7,60
8	Laboratori per arti e mestieri (Categoria C/3)	7,60
9	Fabbricati appartenenti al Gruppo B	7,60
10	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	4,60
11	Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
12	Altri immobili non ricompresi nelle precedenti categorie e non esenti per legge	7,60

RITENUTO

- per l'anno 2014 di confermare la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale di lusso pari ad € 200,00 da applicarsi anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- di dare atto che la suddetta detrazione si intende rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e tenuto conto che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DATO ATTO, inoltre che,

- a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra

indicati, nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTA

- la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 e del comma 6 dell'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

VISTO

- il vigente statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico/finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n.7 favorevoli e n.3 contrari (Rinaldo Mario Redaelli – Cristian Magni – Massimiliano Galli), essendo i consiglieri presenti n.10 e votanti n. 10 ed astenuto (0), voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di stabilire, per l'anno 2014, le seguenti aliquote:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (max una pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7)	4,10
2	Unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per le modalità inerenti la presentazione della richiesta si rinvia all'art.13 del Regolamento Comunale;	8,30
3	Altre abitazioni diverse dall'abitazione principale; Immobili di cat. C/2, C/6, C/7 non di pertinenza dell'abitazione principale	8,70
4	Aree edificabili	8,70
5	Immobili industriali e commerciali (cat. D), immobili degli Istituti di Credito ed Assicurativi (cat. D/5)	7,60
6	Uffici e Studi Privati (cat. A/10)	7,60
7	Negozi e Botteghe (cat. C/1)	7,60
8	Laboratori per arti e mestieri (Categoria C/3)	7,60
9	Fabbricati appartenenti al Gruppo B	7,60
10	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli	4,60

	enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	
11	Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
12	Altri immobili non ricompresi nelle precedenti categorie e non esenti per legge	7,60

2. per l'anno 2014 di confermare la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale di lusso pari ad € 200,00, da applicarsi anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3. di dare atto che la suddetta detrazione si intende rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e tenuto conto che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
5. dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al nuovo Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna;
6. di individuare, come responsabile del procedimento, il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria per tutti gli atti conseguenti, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n.7 favorevoli e n.3 contrari (Rinaldo Mario Redaelli – Cristian Magni – Massimiliano Galli), essendo i consiglieri presenti n.10 e votanti n. 10 ed astenuto (0), voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisati i motivi d'urgenza nel rispetto delle disposizioni di legge previste (termini di approvazione e di pubblicazione).



COMUNE DI LURAGO D'ERBA

REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO

C.A.P. 22040 - Via Roma, 56 - Tel. 031/3599511 - Fax 031/3599540 - P.Iva 00602620130 - C.F. 82001750130

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2014

Si esprime il seguente parere di regolarità ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Rag. Assia Brenna)



Lurago d'Erba, 19.06.2014

COMUNE DI LURAGO D'ERBA
Provincia di Como

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sull'approvazione aliquote e detrazioni IMU – anno 2014

Il Revisore dei Conti del Comune di LURAGO D'ERBA Dott. Alessandro Molinari

PREMESSO CHE

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta Unica Comunale IUC;

il comma 703, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

non è compito del Revisore contabile entrare nel merito delle scelte di determinazione delle tariffe del tributo in quanto chiamato a rilasciare un mero parere tecnico contabile, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

la proposta di delibera riguardante l'approvazione aliquote e detrazioni IMU – anno 2014;


il parere favorevole già espresso in materia dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera consiliare inerente l'approvazione aliquote e detrazioni IMU – anno 2014, così come sottoposta al sottoscritto e con le precisazioni di cui in premessa.

Lurago d'Erba, 20.06.2014

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Alessandro Molinari



IL PRESIDENTE
Federico Bassani



Shrupal


Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 07 LUG. 2014 vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.



Dott.ssa Maria Letizia Careri

Il _____ è decorso il termine di cui all'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

a) *John Doe*

Si attesta che il presente ATTO
è stato affisso all'Albo Pretorio di questo
Comune per la durata di giorni 15 e
cioè dal 07.07.14 al 22.07.14
Parago d'Erba li, 07.07.2014 

IL MESSO COMUNALE

